Prof. ENRICO CATELLANI

LE SENTENZE CIVILI PRONUNCIATE NEL DODECANESO

DURANTE L'OCCUPAZIONE ITALIANA

PADOVA
TIPOGRAFIA GIOV. BATT. RANDI
1914

Prof. ENRICO CATELLANI

LE SENTENZE CIVILI PRONUNCIATE NEL DODECANESO

DURANTE L'OCCUPAZIONE ITALIANA

PADOVA
TIPOGRAFIA GIOV. BATT. RANDI
1914

Memoria letta alla R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova, nella tornata del giorno 8 febbraio 1914, ed inserita nel Vol. XXX, Dispensa II degli *Atti* e *Memorie*.

Il 1° agosto 1912 era pronunciata nell'Isola di Kassos una sentenza della Demogerontia giudicante come Tribunale civile di prima istanza in una causa fra persone di quella stessa Isola (1). Per l'esecuzione della Sentenza in confronto di uno dei convenuti che dimorava in Egitto in qualità di operaio della Compagnia Universale del Canale di Suez, fu necessario domandare l'« exequatur »

---

(1) Traduzione

In nome di S. M. Vittorio Emanuele III
RE D'ITALIA

La Demogerontia dell'Isola di Kassos f. f. di Tribunale Civile di prima Istanza col suo Presidente Minà Miaculi e i giudici Conaki Sakeli, Giorgio Sakeli, Giorgio Kakomanoli, e il Segretario Giorgio Aslomidis, avendo aperta pubblica udienza nella rispettiva sala, oggi, giorno 2 agosto 1912, per una causa civile fra l'attore Nicolaos Papadopulos commerciante abitante di Kassos, ed i convenuti Dimitri G. Dimelà da Kassos, operaio della Società Universale del Canale di Suez e sua madre Fotulia, vedova di Giorgio Dimelà, nata Giorgio Frangulis, ugualmente abitante di Kassos e donna di casa.

L'attore Nicolaos Papadopulos alla sua domanda del 30 luglio scorso rivolta al Tribunale di questa Demogerontia contro i convenuti, aggiunge anche una quietanza firmata dalla convenuta per la somma di (104) Lire sterline con l'interesse legale e due lettere autografe del convenuto con data del 12-24 novembre 1908 e del 13 novembre 1901, e chiede, in base alla sua domanda ed ai suddetti altri documenti, la condanna del convenuto al pagamento del debito in causa,

al Presidente del Tribunale misto di Mansurah che doveva verificare soltanto se la sentenza fosse formalmente regolare e se non dovesse comunque essere considerata in Egitto contraria all'ordine pubblico. E appunto tale offesa all'ordine pubblico riscontrava il Presidente nel fatto che la sentenza in questione cominciava colla formula « In nome di S. M. Vittorio Emanuele III Re d'Italia », ciò bastando a giudizio di quel magistrato, per far negare l'exequatur alla sen-

---

L. st. 14, debito che fu contratto dalla madre del convenuto e che servì a recingere un campo in S. Giovanni Aploi in quel di Arvanitohori, ed appartenente al convenuto stesso suo figlio, che, colle sue lettere autografe, si impegnò di pagare il detto capitale coll'interesse, dopo deduzione dei pagamenti già eseguiti al suo creditore ed alle spese di giudizio ed altre con sentenza esecutiva.

I convenuti sono stati legalmente citati dall'ufficiale giudiziario Demetrio Minaculis per oggi, giorno dell'udienza pubblica, durante cui l'attore è comparso personalmente, mentre che la convenuta Fotulia Giorgio Dimelà non si è presentata personalmente, nè si fece rappresentare.

Aperta l'udienza, l'attore chiede che la sua domanda sia accolta, la condanna in contradditorio del convenuto e in contumacia della madre. Il convenuto Dimelà dichiara che il debito è stato pagato e che il creditore nulla più deve avere; soggiunge che nel 1911 aveva inviato a sua madre settanta napoleoni, di cui, come sua madre gli disse, il creditore era stato pagato. – L'attore ribatte che, oltre i pagamenti citati nella sua domanda, versamenti fatti dal convenuto, come risulta anche dalle sue lettere, e cioè 4 Lire sterline e 30 franchi, non aveva avuto altro nè per parte del convenuto nè per parte della madre, e chiede che il convenuto provi la verità di quanto afferma.

Il convenuto risponde che non ha prove scritte nemmeno per i versamenti riconosciuti fatti; che considera il debito già saldato e chiede che la convenuta sua madre sia citata una seconda volta per difenderlo. L'attore chiede la continuazione della causa in contumacia della convenuta. Il Presidente dichiara chiuso il dibattimento e il Tribunale si ritira per deliberare.

Esaminata la domanda ed il carteggio relativo e dopo aver deliberato, visto che il convenuto Dimitri Dimelà nella sua difesa non si è giustificato e non ha negato l'esistenza del suo debito:

Visto che, colle sue lettere autografe, dirette all'attore, si obbligava di pagare il debito che era stato contratto per recingere il suo campo, come risulta, da due di dette lettere;

Visto che l'impegno del convenuto è diventato più legale col principiare a pagare lui stesso il suo debito;

Visto che l'attore nega con insistenza che egli abbia ricevuto altre somme dal convenuto e da sua madre;

Visto che il convenuto non ha potuto legalmente provare che il debito è saldato;

tenza della quale si era domandata l'esecuzione in Egitto (1). Tale diniego di esecutorietà ha provocato molti commenti, ma non avrebbe potuto in sè sollevare obbiezioni. Non può considerarsi però superfluo un esame critico dell'ordinanza che lo contiene, sia per eliminare argomenti non validi ed analogie a torto invocate ed insussistenti, sia per prenderne occasione ad una estimazione del carattere dei poteri dell'Italia nel Dodecaneso prima e dopo la pace di Losanna.

Visto che per il saldo intiero del capitale e per gli interessi del debito mancano ancora L. st. 14, che il convenuto deve essere condannato a pagare;

Visto che il soccombente fra i litiganti deve essere condannato al pagamento delle spese giudiziarie;

All'unanimità decide:

Dichiara giusta, legale e fondata l'istanza di Nicola Papudopulos, abitante di Kassos, del 30 luglio 1912;

Obbliga il convenuto Dimitri Demilà, abitante di Kassos, operaio della Società Universale del Canale di Suez, a pagare L. st. 14 all'attore;

Rigetta le richieste del convenuto; mette a suo carico le spese di giudizio in franchi venti e dichiara la presente esecutiva.

Fatta, approvata, decisa e pubblicata il giorno stesso.

Il Presidente
f.° M. G. Miaculi

I Giudici
f.° Sakelis
» G. M. Sakelis

Il Segretario
f.° I. Aslomidis

(1) Ordinanza del Presidente del Tribunale misto di Mansurah, del 22 giugno 1913 - (traduzione).

Noi, de Herreros, Presidente del Tribunale misto di Mansurah: veduta l'istanza che precede e i documenti annessi;

Attesochè la istanza tende ad ottenere l'exequatur di una sentenza, a quella domanda allegata, e pronunciata dalla Demogerontia dell'isola di Kassos;

Attesochè la copia di quella sentenza comincia colla seguente formula: « In nome di Sua Maestà il Re d'Italia Vittorio Emanuele III, la Demogerontia dell'isola di Kassos come Tribunale civile di I istanza »;

Attesochè le prime indagini che s'impongono prima di accordare l'exequatur sono le seguenti: se la sentenza sia regolare nella forma e se non contenga alcunchè di contrario all'ordine pubblico internazionale (v. decisione del 27 gennaio 1898);

Attesochè che vi è dunque ragione di esaminare se una sentenza pronunciata a Kassos e pronunciata in nome di Sua Maestà il Re d'Italia sia regolare nella forma;

La sentenza in questione era stata pronunciata per errore in nome del Re d'Italia; tale errore si è ripetuto un'altra volta soltanto da parte della stessa Demogerontia; della necessità di non imitare in ciò l'esempio della Demogerontia di Kassos erano persuase le Autorità italiane così nel Dodecaneso come in Italia.

Tutto ciò risulta da quanto ha disposto e fatto il Generale Ameglio dopo l'occupazione delle Isole. Una delle prime sue cure fu rivolta a quanto riferivasi all'amministrazione della giustizia; e con successivi decreti istituiva in Rodi un Tribunale di prima istanza ed uno di seconda istanza, presieduti rispettivamente da magistrati italiani assistiti da assessori con voto consultivo.

Attesochè la occupazione temporanea dell'isola di Kassos da parte dell'Italia, non ha sottratto quel paese al suo legittimo sovrano a nome del quale deve sempre essere resa la giustizia;

Che infatti il Trattato di Losanna tra la Turchia e l'Italia del 18 ottobre 1912, consacra nel suo articolo 2 il carattere temporaneo dell'occupazione delle isole del Mare Egeo e la sovranità della Turchia su quelle isole;

Che il firmano imperiale promulgato il 16 ottobre dello stesso anno conformemente ai preliminari di Ouchy-Lausanne, annuncia delle riforme nell'amministrazione della giustizia per gli abitanti delle isole del Mare Egeo poste sotto la sovranità ottomana;

Che secondo i principî del diritto internazionale, l'occupazione militare non sottrae un paese al suo legittimo sovrano (sentenza della Corte di Cassazione di Francia del 6 aprile e del 13 giugno 1826 Dalloz 1826 I 245 e 306. - Vattel Vol. III. 13 P. 197; Troplong, Vol. II N. 439; Foelix et Demangeat, Vol. II N. 364; Klüber § 258);

Che in conseguenza le sentenze di un paese occupato, per essere annesse come valide all'estero, devono essere pronunciate in nome del Sovrano legittimo, o, come propongono Calvo e Fiore, « in nome della Legge », o più semplicemente, come faceva la Corte di Strasburgo durante la guerra Franco-Tedesca, senza alcuna intestazione;

Attesochè finalmente sarebbe contraria all'ordine pubblico internazionale la concessione dell'exequatur, richiesto, perchè tale « exequatur » implica la reciprocità; e siccome a termini dell'art. 118 del « Regolamento generale giudiziario », tutte le copie in forma esecutiva devono essere intestate in nome del Khedive, il fatto di ammettere un esecutorio in nome del sovrano occupante l'isola di Kassos contraddirebbe al testo di tale articolo, permettendo a titolo di reciprocità di credere alla possibilità di eseguire all'estero una sentenza resa da un tribunale egiziano, la cui copia non fosse intestata al nome del sovrano legittimo.

Per questi motivi, dichiariamo non farsi luogo alla concessione del nostro exequatur alla sentenza summenzionata.

Nelle Isole secondarie di Simi, Cos, Calimno, Leros e Scarpanto istituiva pure tribunali civili composti di elementi indigeni e con competenza inappellabile fino a L. 500. In tutte le Isole nominava poi Giudici di pace, con competenza in materia civile fino a L. 100. In materia penale invece i Comandanti dei Presidii locali dovevano giudicare, senza appello, dei reati punibili fino a due mesi di pe[illegible] corporale. Per tutte le cause civili relative a controversie per più di 100 lire, doveva agirsi davanti il Tribunale di Rodi; e per tutte era ammesso il ricorso in Appello al Tribunale di seconda istanza di quella città.

A queste magistrature che continuavano, colle sostituzioni di persone determinate dalla necessità, l'ordinamento giudiziario preesistente all'occupazione, si aggiungevano le Demogerontie, una delle quali era stata appunto il Collegio giudicante dell'Isola di Kassos, che aveva pronunciata la sentenza dichiarata non esecutoria dal Presidente del Tribunale di Mansurah. Le Demogerontie, o Consigli degli Anziani, sono Collegi di indole prevalentemente municipale che vengono eletti, per concessioni fatte dai Sultani, dalle popolazioni delle Isole privilegiate dell'Arcipelago (1). Tali corpi rappresentativi hanno diritto d'intervenire nelle controversie dei privati e di conciliarle, ma non hanno normalmente vero e proprio carattere giudiziario. Si è detto anche, da chi meglio di ogni altro poteva giudicare delle condizioni del Dodecaneso durante il primo periodo dell'occupazione italiana, cioè dopo la caduta del dominio Ottomano, e prima della formazione della nuova organizzazione giudiziaria, che le Demogerontie furono naturalmente portate dalla momentanea mancanza di autorità giudiziarie, ad esercitare la funzione giurisdizionale. Le parti infatti, in mancanza di giudici, a quei Collegi si rivolgevano

---

(1) Occupate dalla Russia e restituite alla Turchia coll'art. 17 e col 1° dei due articoli separati del Trattato di Kutchuk Kajnardgi del 21 luglio 1774. Kassos è appunto una delle 12 Isole che ebbero confermati i loro privilegi dal Sultano Mahmud II nel 1835; minacciate tali Isole nel 1867, 1869 e nel 1889 della perdita dei loro privilegi. Il regime costituzionale dei Giovani Turchi aveva fatto scomparire come incompatibili coll'unità dello Stato e colle comuni guarentigie del diritto pubblico, quei privilegi, che nel 1812 furono ristaurati quando 10 di quelle Isole, insieme con Kos e con Rodi furono occupate dall'Italia.

per ottenere la protezione dei loro diritti; e quelli appunto, nei primi momenti dell'occupazione, o per entusiasmo, o per vaghezza di adulare lo Stato che esercitava di fatto i poteri sovrani, e in ogni modo per imperfetto criterio di giudizio circa il valore del loro atto, credettero di poter pronunciare le loro sentenze in nome del Re d'Italia. Questo errore era esclusivo di tali magistrature locali, irregolari ed occasionali, e non fu commesso dalle altre magistrature regolari nè dall'Autorità italiana che le organizzava. Anzi il Generale Ameglio a quelle prescriveva che le rispettive Sentenze fossero pronunciate *in nome della legge;* e nell'agosto dell'anno successivo poteva rilevare come nessuna delle magistrature da lui istituite avesse fatto uso di una formula diversa.

***

Circa la sentenza del 1° agosto 1912 e la sua esecutorietà fuori del territorio del magistrato giudicante, non vi era dunque dissidio. Il Governatore aveva provveduto perchè le sentenze non fossero pronunciate in nome del Re d'Italia; tutti i magistrati si erano attenuti a questa norma; nè l'Italia poteva dunque reclamare in Egitto contro il diniego di exequatur; e infatti contro quello non era fatto alcun reclamo. Data l'indole del Collegio giudicante, che era un Tribunale eccezionale, non pertinente al quadro delle magistrature riorganizzate dal Generale Ameglio e non rivestito normalmente di caratteri giudiziarî, si sarebbe potuto piuttosto restare incerti non meno circa il carattere di autorità competente del Collegio giudicante, che circa i requisiti essenziali di forma della sentenza. Se non che quel primo difetto risultava sanato da un altro atto dell'autorità politica italiana, immediatamente successivo all'occupazione. Infatti, subito dopo la presa di possesso dell'Isola di Kassos da parte dell'Ammiraglio Presbitero, questi aveva emanato un proclama, invitando, tra l'altro gli Isolani a provvedere da sè momentaneamente alla amministrazione della giustizia. E fu appunto per effetto della necessità delle cose e dei provvedimenti che in rapporto con quella erano stati presi o autorizzati dall'Ammiraglio, che la Demogerontia, unica autorità locale rimasta, agì come Tribunale e a due riprese emise sentenze erroneamente pronunziate in nome del Re d'Italia. Determinata soltanto dalla necessità, la giurisdizione

della Demogerontia cessava col cessar di quella, poco dopo la pronunciazione di tali sentenze, ed era sostituita, anche nelle Isole minori, dai Tribunali e dai Giudici di pace che avevano ordine di pronunciar sentenze in nome della legge.

Poichè tutto ciò rendeva impossibile il ripetersi dell'incidente, ben a ragione il Generale Ameglio poteva considerarlo come uno di quelli che accompagnano sempre gli improvvisi mutamenti di governo, specialmente nei casi di occupazione di guerra.

A suffragare il rifiuto di exequatur, erano poi citati a torto ed inesattamente alcuni precedenti, ed era stranamente confusa la occupazione bellica colla occupazione pacifica di territorio altrui, così da estendere implicitamente alla Autorità nostra nel Dodecaneso successiva al Trattato di Losanna, le considerazioni applicate all'esercizio di quella autorità anteriormente al trattato medesimo.

Il principio che la occupazione bellica non muta la sovranità territoriale, fu riconosciuto durante la guerra del 1870 dai tedeschi anche più completamente che non da noi durante l'ultima guerra. Mentre infatti le nostre autorità non davano ai magistrati del Dodecaneso l'istruzione di pronunciare le sentenze in nome del Sultano, i tedeschi nel 1870-71 avrebbero voluto che i magistrati francesi del territorio da loro occupato, avessero continuato a pronunciare le sentenze in nome dell'*Imperatore dei francesi*. Soltanto perchè ad usare quella formula i magistrati del territorio occupato si rifiutavano dopo il decreto legge del governo della difesa nazionale del 6 settembre 1870, le autorità tedesche proponevano la formula *in nome della legge* invece di quella: « *République Française, au nom du peuple français* » che quel decreto aveva resa obbligatoria, e che le autorità tedesche non potevano ammettere, non avendo riconosciuta la proclamazione della Repubblica, e ritenendo ancora legittimo il governo dell'Imperatore Napoleone.

Esse domandando la formula *in nome dell'Imperatore* riconoscevano nel modo più completo il carattere esclusivamente provvisorio e possessorio dell'occupazione bellica; nè a diverso criterio di tale carattere si ispirava la proposta successiva tedesca della formula: *In nome della legge*, che il Tribunale di Laon, nel suo zelo di neofita repubblicano, rifiutava, mentre non solo secondo il Bluntschli (art. 547) ma anche secondo il Fiore (vol. III pag. 274-6) e il Rivier (vol. II

pag. 305-6) « il aurait dû consentir à cette formule impersonnelle » (1).

Soltanto in parte a proposito, sono state ricordate in difesa della ordinanza di Mansurah due decisioni dell'Areopago greco e della Corte d'Appello di Larissa del 1899 relative agli effetti della occupazione bellica turca in territorio greco durante la guerra del 1897 (2). Infatti la sentenza dell'Areopago riconosceva che la Grecia, rientrata, dopo la guerra, nel possesso della Tessaglia, aveva il diritto di punirvi secondo le leggi greche i reati commessivi durante l'occupazione ottomana, e non giudicati prima che la occupazione fosse cessata. Colla qual decisione si riconosceva il carattere provvisorio e possessorio dell'occupazione, e si ammetteva implicitamente che durante l'occupazione quegli atti illeciti, commessi nel territorio occupato, avrebbero potuto esservi puniti per opera delle autorità mantenutevi o ricostituitevi dall'occupante. La sentenza della Corte di Larissa si riferiva invece alle decisioni rese da una Commissione giudiziaria costituita dalle autorità ottomane a Volo durante l'occupazione e che aveva pronunciato le sentenze in nome del Sultano. Poichè di tali sentenze, non potute eseguire prima che cessasse l'occupazione ottomana, si domandava alle autorità elleniche l'esecuzione nel medesimo territorio dove la occupazione era cessata, quelle autorità la rifiutavano per due motivi: che l'occupante non può sostituire nel territorio occupato i suoi tribunali a quelli del nemico, e che non può farvi rendere la giustizia in suo nome.

---

(1) Rivier vol. II, pag. 305, 6. « Il est certain que, tant que la guerre n'est pas terminée, c'est au nom de l'État qui est toujours et malgré l'occupation, le souverain territorial du pays occupé, que la justice devrait être rendue; mais on comprend que les Allemands n'aient pas consenti à laisser prononcer au nom de la République Francaise qu'ils ne reconnaissent pas encore ».

V. per i magistrati sostitituiti durante la occupazione bellica, C. Lueder nel Handbuch dello Holtzendorf, vol. IV pag. 513-520 n. 14 e Martens vol. III pag. 255-6 a proposito della facoltà dell'occupante di istituire anche i tribunali civili nel territorio occupato in caso di necessità, facoltà esercitata appunto dall'autorità occupante italiana colla Demogerontia dell'Isola di Kassos.

(2) S. Berge, cons. à la Court d'Appel de Paris. Bulletin de jurisprudence Egyptienne nel Journal de Droit international privé, 1913 pag. 1338-1340.

Delle quali obbiezioni la seconda è incontestabile, e la prima vale soltanto finchè la costituzione dei tribunali da parte dell'occupante, non sia, per la mancanza assoluta di tribunali nel territorio occupato, determinata dalla suprema necessità di provvedervi all'amministrazione della giustizia.

*
* *

A torto sono state poi citate, come equipollenti a quella delle Isole occupate dall'Italia, la condizione dell'Egitto sotto l'occupazione e l'influenza inglese e quella dei territori di uno Stato affidati da questo in tempo di pace alla occupazione e alla amministrazione di un altro. La « Gazzette des Tribunaux mixtes d'Egypte » (10 luglio 1913 pag. 177) commentando l'ordinanza del Presidente de Herreros, concludeva: « il n'etait guère possible d'en décider autrement que l'a fait M.r Le Président du Tribunal de Mansurah, sans admetre implicitement et par analogie, qu'il serait licite de voir la justice rendue en Egypte au nom de S. M. le roi d'Angleterre ». Ma così concludendo il commentatore cadeva in errore. Anche se si fosse dichiarata esecutoria in Egitto quella sentenza, od altra pronunciata nella stessa forma dai giudici del Dodecaneso dopo il trattato di Losanna, non si sarebbe potuto logicamente considerare quell'exequatur un precedente cui si potesse ricorrere per invocare fuori dell'Egitto l'esecuzione di sentenze pronunciate eventualmente in territorio egiziano in nome del Re d'Inghilterra. Infatti la condizione dell'Egitto è completamente diversa da quella del Dodecaneso tanto prima quanto dopo il trattato di Losanna.

Nel caso nostro si trattava, durante la guerra, di occupazione bellica; dopo il trattato di pace si tratta soltanto di amministrazione transitoriamente consentita, da parte della Turchia all'Italia, di quel territorio ottomano, a garanzia della esecuzione di talune clausole di quel trattato.

Derivando da occupazione bellica prima e successivamente da facoltà di amministrazione di territori altrui, la autorità nostra era in entrambi i casi la espressione di una ben caratterizzata condizione giuridica.

L'autorità inglese in Egitto non è stata invece finora che l'espressione di una condizione di fatto esistente ormai da più di trenta anni, ma non mutatasi ancora in una condizione di diritto.

L'Egitto è ancora uno Stato vassallo dell'Impero ottomano; i Tribunali indigeni ed i Tribunali misti sono del pari Tribunali egiziani. I collaboratori inglesi dei varî dicasteri, compreso quello della giustizia, hanno il carattere di semplici consiglieri, e il rappresentante della Granbretagna non ha in Egitto ufficio di Governatore o di Residente, ma bensì di Agente e Console generale e di Ministro plenipotenziario. L'esercizio del potere giudiziario in nome del Re d'Inghilterra sarebbe dunque, nelle condizioni attuali, impossibile in Egitto, come sarebbe impossibile l'esercizio di quel potere in qualunque Stato nel nome del sovrano di un altro Stato.

Invece nel Dodecaneso, dopo la pace di Losanna, la condizione così di fatto, come di diritto è completamente diversa. Di fatto è diversa perchè, mentre in Egitto sussistono l'autorità dello Stato Egiziano e gli organi tutti del suo governo, nel Dodecaneso, se la sovranità ottomana sussiste, l'autorità sua è paralizzata, e gli organi del suo governo sono, sia pure temporaneamente, scomparsi. Di diritto è diversa perchè, mentre nell'esercizio, per quanto temporaneo della sovranità, non v'è collaborazione, ma sostituzione, tale sostituzione, benchè temporanea in quanto alla durata, è completa quanto agli attributi e si è effettuata per delegazione convenzionale dello stesso Stato ottomano (1).

Mentre dunque la occupazione delle isole da parte dell'Italia continua, dopo la pace di Losanna e fino al verificarsi delle condizioni prevedute dall'articolo 2, in condizioni materiali eguali a quelle della antecedente occupazione bellica, la sua qualificazione giuridica è mutata dopochè in quell'articolo è intervenuto l'assenso della Turchia alla sua continuazione temporanea anche dopo il ristabilimento delle relazioni pacifiche tra i due Stati. Nè prima nè dopo la conclusione del trattato di pace, le due condizioni dell'Egitto e del Dodecaneso potevano dunque considerarsi equivalenti. Rispetto all'Egitto nessuno potrebbe sostenere che, nelle condizioni attuali, la giustizia vi si possa esercitare in nome del Re d'Inghilterra. Rispetto al Dodecaneso invece,

(1) Trattato di pace del 18 ottobre 1912 - Art. 2... La effettiva evacuazione delle Isole da parte degli Ufficiali, delle truppe e dei funzionari civili italiani avrà luogo subito dopo che la Tripolitania e la Cirenaica saranno state evacuate dagli Ufficiali, truppe e funzionari civili ottomani.

dopo la pace di Losanna, può discutersi se l'esercizio della giurisdizione in nome del sovrano dello Stato occupante, sia conforme al diritto. Se non che, mentre negli altri territori di uno Stato affidati alla amministrazione di un altro, la risposta deve essere affermativa, credo che, per altre ragioni diverse da quelle addotte per l'Egitto e diverse pure da quelle addotte per il caso dell'occupazione bellica, la risposta debba essere negativa nel caso del Dodecaneso.

Le concessioni in amministrazione creano nel territorio concesso una condizione che, materialmente identica, è, giuridicamente del tutto diversa dai pegni temporanei di territorio a garanzia della esecuzione di un Trattato di pace.

La concessione in amministrazione di Cipro, può considerarsi, secondo la definizione del Perrinjaquet, come una cessione larvata di territorio con effettivo passaggio della sovranità territoriale dal concedente al concessionario (1). L'isola di Cipro, secondo l'articolo 1 della Convenzione turco-britannica del 4 giugno 1878, era « assegnata, per essere occupata ed amministrata dall'Inghilterra ». Per tale occupazione non era fissato un termine, ma era stabilito dallo stesso articolo che l'isola dovesse servire all'Inghilterra per facilitarle il compimento futuro degli obblighi di alleata che assumeva collo stesso Trattato per la difesa dei territori asiatici della Turchia da eventuali minaccie da parte della Russia. Il 1° luglio 1878 i due Stati stipulavano una Convenzione supplementare nella quale era stabilito (art. 4) « che se la Russia restituisse alla Turchia Kars e le altre conquiste fatte in Armenia durante l'ultima guerra, l'Isola di Cipro dovesse essere evacuata dall'Inghilterra e restare annullata la Convenzione del 4 giugno ».

Rispetto a Cipro dunque può ben dirsi che si tratti di una cessione mascherata, sia per effetto della sua assegnazione da parte dello Stato sovrano, la Turchia, *per essere occupata ed amministrata dall'Inghilterra,* sia perchè questa assegnazione, apparentemente temporanea, era effettivamente definitiva. Non era infatti fissato un termine alla sua durata, ed era preveduta una condizione risolutiva che, nelle proporzioni di potenza e di vigore della Russia e della Turchia, poteva considerarsi di impossibile realizzazione. Può ben

---

(1) Rev. gen. de dr. int. publ. 1909, pag. 341, 349, 351 e 356.

comprendersi pertanto che Cipro sia stata considerata immediatamente come non più appartenente all'impero ottomano, ed assimilata alle dipendenze dell'impero britannico. Dell'antica sovranità del Sultano non restano in vita se non che le conseguenze di carattere religioso, rappresentate da un tribunale esclusivamente religioso (art. 1 della Conv. del 1° luglio 1878) e da un ispettore delle fondazioni pie (art. 2). Soltanto le sentenze di quel tribunale religioso sono pronunciate in nome del Sultano, ma effettivamente nella sua qualità, non di Sultano degli ottomani, ma di Califfo dei mussulmani. Tutta la giurisdizione in materia non religiosa è esercitata a Cipro da magistrature giudicanti come autorità britanniche secondo le norme del Foreign Jurisdiction act del 1890, che considera ogni territorio soggetto alla sua applicazione, nei riguardi di tale applicazione, come territorio britannico. Tutte le Corti giudicanti a Cipro sono dunque Corti esercitanti la giurisdizione di Sua Maestà Britannica, e sarebbe impossibile che una sentenza vi fosse resa in nome di qualunque altro sovrano. Che se le sentenze non vi sono formalmente pronunciate in nome del Re, ciò è comune a tutte le sentenze britanniche che sono pronunciate nel nome della Corte dalla quale emanano e devono essere firmate da un giudice almeno della Corte che le ha pronunciate.

Lo stesso può dirsi per l'esercizio dell'autorità austro-ungarica in Bosnia ed Erzegovina secondo l'articolo 25 del Trattato di Berlino e fino al 5 ottobre 1908. Quelle provincie erano, secondo il Trattato di Berlino, *occupate ed amministrate* dall'Austria-Ungheria. A tale occupazione ed amministrazione non solo non era fissato un termine, ma non era nemmeno preveduto, per quanto improbabile, una condizione risolutiva come nel caso di Cipro. Invano la Turchia si adoperò per fare includere una tale condizione nella convenzione austro-turca del 21 aprile 1879, che ha regolato la condizione delle due provincie fino all'annessione all'Impero austro-ungarico. L'articolo 1 di quella convenzione si limitava ad un rifacimento all'articolo 25 del Trattato di Berlino; e il concetto di un esercizio della giurisdizione in nome del Sultano, che era implicitamente escluso dal carattere della occupazione e dalla mancanza di ogni limite di tempo assegnato alla sua durata, risultava anche indirettamente dall'articolo 2 della convenzione del 1879 secondo il quale « il nome di S. M. il Sultano continuerà ad essere pronunciato nelle preghiere pubbliche dei mus-

sulmani come per il passato », e dall'articolo 6 che « riservava ad un ulteriore accordo speciale la questione del trattamento degli abitanti della Bosnia e dell'Erzegovina dimoranti o viaggianti fuori di quelle provincie ».

Da tutto ciò apparisce chiaramente come la concessione in amministrazione della Bosnia ed Erzegovina all'Austria-Ungheria fosse fin da principio una mascherata cessione di territorio. La Bosnia e l'Erzegovina cessavano effettivamente di appartenere all'Impero ottomano, tanto da non ammettersi più che i loro abitanti potessero, fuori del territorio delle due provincie, essere protetti dai consoli ottomani. Non diventavano, come non sono diventate nemmeno dopo la annessione del 1908, due provincie dell'Impero, ma bensì potevano considerarsi come dipendenze dell'impero; continuavano ad essere, nei riguardi della giurisdizione, *Ausland* rispetto all'Austria, come lo sono fra loro le due parti della monarchia, ma erano già territorio austro-ungarico in rapporto cogli altri Stati e formavano parte dell'impero come una dipendenza (1).

E pertanto la giurisdizione vi era e doveva esservi esercitata per effetto della medesima sovranità e nel nome dello stesso sovrano. Ma alle stesse conclusioni non si potrebbe giungere rispetto alle sentenze pronunciate nel Dodecaneso durante l'occupazione italiana successiva alla pace di Losanna. Dopo questa pace, la nostra occupazione è consentita dalla Turchia, ma soltanto come un pegno per la esecuzione da parte di quella della clausola del Trattato di pace relativa allo sgombro completo della Tripolitania e della Cirenaica. La stessa clausola dell'articolo 2 del Trattato di Losanna non potrebbe interpretarsi come una concessione analoga a quelle di Cipro, o della Bosnia od agli affitti pattuiti nell'Estremo Oriente per 25 o per 99 anni. Nel caso nostro non si tratta di concessione indefinita nella durata a cui sia assegnato un termine o per la quale sia pattuita una condizione risolutiva, ma bensì *di una evacuazione* (2) della quale è stipulato l'obbligo subordinandolo ad una condizione

---

(1) V. Eichler - Das Justizwesen Bosniens und der Herzegowina - Wien, 1889.

(2) « L'effettiva evacuazione delle isole avrà luogo immediatamente dopo che la Tripolitania e la Cirenaica saranno state sgombrate dagli ufficiali, truppe e funzionari ottomani ».

sospensiva, l'effettuazione della quale dipende esclusivamente dall'altro contraente: l'Impero Ottomano (1).

Il Trattato di pace non può interpretarsi dunque nel senso di una concessione di amministrazione analoga alle altre surricordate, ma bensì in quello di una occupazione transitoria da parte di un contraente di un territorio che si riconosce come appartenente all'altro contraente, e del quale si prevede e si pattuisce, a determinate condizioni, la restituzione a quest'ultimo. E tale condizione è stata meglio determinata e, per così dire, ribadita, a carico dell'Italia, dai negoziati condotti colle altre Potenze durante la Conferenza di Londra. Prima di quelle trattative e della adozione della formula che ne è stata il risultato e che forse rappresentava per noi una necessità inevitabile, il regolamento definitivo della condizione delle isole dopo

---

(1) Il carattere dell'occupazione è identico a quello della occupazione di territori francesi non ceduti alla Germania da parte di questa, secondo i preliminari di Versailles del 26 febbraio e il Trattato di Francoforte del 10 maggio 1871, Art. 7 del Trattato di Francoforte..... « Les stipulations du traité du 26 février relatives à l'occupation des territories français après le payement de deux milliards resteront en vigueur » art. 3 dei preliminari di Versailles »..... « Après le payement de deux milliards, l'occupation allemande ne comprendra plus que les départements de la Marne, des Ardennes, de la Haute-Marne, de la Meuse, des Vosges, de la Meurthe, ainsi que la forteresse de Belfort avec son territoire, qui serviront de gage pour les trois milliards restants ». Art. 8, Après la conclusion et la ratification du traité de paix définitif, l'administration dés départements devant encore rester occupés par les troupes allemandes sera remise aux autorités françaises. Mais ces dernières seront tenues de se conformer aux ordres que les commandants des troupes allemandes croiraient devoir donner dans l'interèt de la sûreté, de l'entretien et de la distribution des troupes. Dans les départements occupés, la perception des impôts après la ratification du présent Traité s'opérera pour le compte du Gouvernement français et par le moyen de ses employés ».

In entrambi i casi si tratta di un pegno territoriale a garanzia dell'esecuzione di un Trattato; fra i due casi la differenza sta nella occupazione puramente militare in Francia, e nell'occupazione non disgiunta dalla amministrazione civile nel Dodecaneso; ma ciò non muta la condizione comune di possesso temporaneo di territorio altrui; e il nostro diritto a compensi per gli oneri derivati dalla amministrazione e calcolati in base a un conto dei profitti e delle perdite della amministrazione stessa, può considerarsi come equipollente all'ultima parte dell'art. 8 dei preliminari di Versailles del 1871, come motivo di attribuzione in entrambi i casi alla occupazione del carattere di possesso temporaneo di territorio altrui.

l'esecuzione degli obblighi imposti alla Turchia dal Trattato di pace, restava un rapporto esclusivamente italo-turco. Dopo l'adozione di quella formula, trattasi purtroppo di un rapporto internazionale di carattere europeo. L'Italia resta libera dall'autorità dell'Europa in quanto si riferisce alla constatazione della esistenza della condizione (sgombero turco della Tripolitania e della Cirenaica) verificandosi la quale dovrà restituire le isole alla Turchia; ma verificatosi quella condizione, la restituzione delle isole dipenderà non più soltanto da una obbligazione verso la Turchia, ma anche da un'obbligazione assunta dall'Italia verso le altre grandi Potenze.

Tutto ciò rende più chiaro ed assoluto il carattere transitorio del nostro possesso, il cui titolo non è una concessione in amministrazione, e molto meno una cessione larvata di territorio, ma piuttosto il differimento, ad un momento successivo alla stipulazione del Trattato di pace, dell'obbligo di evacuare un territorio occupato durante la guerra e non acquistato definitivamente per effetto di quel Trattato. E poichè l'Italia non ha altro diritto che quello di differire l'evacuazione di quel territorio non suo, le sentenze che erano pronunciate *in nome della legge* durante la guerra, dovrebbero piuttosto, nell'intervallo di tempo fra la data del Trattato di pace e quella della evacuazione, essere pronunciate in nome del Sultano.